

CONDIZIONI DI VIAGGIO



Art. 1 - Comportamento dei passeggeri

Il passeggero è tenuto a mantenere un comportamento corretto ed educato in vettura e nelle stazioni della metropolitana. Nel caso in cui il passeggero appaia sudicio, in stato di ubriachezza, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti oppure arrechi molestie alle persone a bordo o presenti nelle stazioni della metropolitana, il conducente o il personale di servizio possono chiedere al passeggero di scendere dalle vetture o di uscire dalle stazioni della metropolitana senza diritto ad alcun rimborso e, in caso di resistenza, possono chiedere l'intervento degli Organi di Polizia. È obbligatorio sorreggersi agli appositi sostegni e maniglie durante la marcia della vettura. È obbligatorio sorreggersi ai corrimani delle scale mobili e fisse nelle stazioni della metropolitana ed è vietato correre. L'assicurazione non risponde dei danni provocati da cadute in vettura per brusche frenate o altro, se il passeggero non ha rispettato queste norme di sicurezza. In ogni caso il passeggero deve fare immediatamente denuncia al conducente o al personale di servizio degli eventuali danni subiti. Le fermate degli autobus sono facoltative. In vettura la richiesta di fermata va fatta azionando gli appositi pulsanti; a terra facendo un cenno con la mano.

I disabili hanno la precedenza nei posti contrassegnati da apposite targhette. In ogni caso i passeggeri con difficoltà di deambulazione, di equilibrio e le donne in stato di gravidanza hanno sempre la precedenza a sedere. Il conducente degli autobus non può essere distolto dalla guida. I passeggeri sono pertanto tenuti a non rivolgersi al conducente salvo che alle fermate, per richieste di biglietti secondo le modalità esposte, per segnalazioni di guasti alle macchinette validatrici o in caso di infortunio. Sulla metropolitana le segnalazioni possono essere fatte al personale di servizio o, tramite i citofoni, alla Centrale di Controllo.

In generale, è vietato ai passeggeri:

- accedere alle aree interdette al pubblico e segnalate da appositi cartelli di divieto;
- danneggiare, deteriorare o insudiciare i veicoli, le fermate degli autobus e le stazioni della metropolitana;
- consumare cibi e bevande sui treni della metropolitana;
- portare armi cariche, materiali esplodenti e/o infiammabili, oggetti pericolosi;
- accedere al servizio sotto l'alterazione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti;
- vestire in modo indecente;
- fumare, utilizzare sigarette elettroniche, sui mezzi ed in stazione;
- urlare, cantare, suonare e disturbare gli altri passeggeri;
- esercitare attività pubblicitarie o commerciali non autorizzate dal Gestore nonché attività di raccolta fondi a qualunque titolo;
- effettuare sondaggi ed interviste non autorizzate dal Gestore;
- effettuare riprese fotografiche, audio e video non autorizzate dal Gestore;
- effettuare manifestazioni e/o esibizioni non autorizzate dal Gestore;
- fare uso senza necessità del segnale per le fermate sull'autobus.

Sulla metropolitana, salvo il caso di presenza di pericolo, è vietato azionare maniglie e dispositivi di emergenza e, sui treni, la maniglia di frenatura di emergenza, i segnali di allarme, la maniglia di apertura porte. Ogni abuso alle norme di comportamento del presente regolamento sarà punito secondo normativa o disposizioni di servizio. I passeggeri sono comunque obbligati a rispettare le disposizioni impartite dal personale di esercizio con finalità di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio medesimo.

Art. 2 - Salita e discesa dai mezzi

Per gli autobus, la salita avviene dalla porta anteriore e dalla porta posteriore; la discesa dalle porte centrali. Per la metropolitana la salita e la discesa avvengono indifferentemente da tutte le porte. I passeggeri devono salire sui mezzi dopo la discesa dei passeggeri già presenti in vettura. È vietato ogni blocco abusivo delle porte. Sugli autobus predisposti, gli utenti disabili devono salire dalla porta centrale; sulla metropolitana devono utilizzare le porte anteriori e posteriori.

Art. 3 - Utilizzo degli ascensori

I passeggeri della metropolitana possono utilizzare gli ascensori ad uso pubblico installati nelle stazioni. All'interno delle cabine, è vietato:

- fumare, utilizzare sigarette elettroniche, o sputare;
- insudiciare, guastare o manomettere parti o apparecchi dell'impianto;
- utilizzare l'impianto se minori di anni 12 e non accompagnati.

È fatto comunque obbligo ai passeggeri di ottemperare alle norme specifiche esposte nelle cabine e di attenersi alle disposizioni ed inviti impartiti dal personale di servizio. Ogni abuso sarà punito secondo la normativa o le disposizioni di servizio.

Art. 4 - Utilizzo delle scale mobili

I passeggeri della metropolitana possono utilizzare le scale mobili ad uso pubblico installate nelle stazioni, tenendo la destra. I passeggeri devono comportarsi in modo da evitare danni a sé ed a terzi. In particolare è vietato:

- usare la scala mobile a piedi scalzi,
- posare sui gradini qualsiasi oggetto,
- sedersi sui gradini,
- insudiciare, guastare o manomettere parti dell'impianto,
- usare i dispositivi di arresto se non in caso di effettiva urgente necessità per la sicurezza dell'esercizio.

È fatto comunque obbligo ai passeggeri di ottemperare alle norme specifiche esposte sull'impianto ed attenersi alle disposizioni ed inviti impartiti dal personale di servizio. Ogni abuso sarà punito secondo la normativa o le disposizioni di servizio.

Art. 5 - Allarmi e emergenze

Sulla metropolitana i passeggeri possono segnalare un allarme utilizzando i citofoni di emergenza, di colore giallo, collocati sui treni e nelle stazioni. In caso di situazioni di emergenza, i passeggeri sono tenuti ad eseguire le indicazioni fornite dal personale di servizio o dagli operatori per mezzo degli impianti di comunicazione audio.

Art. 6 - Documenti di viaggio

I titoli di viaggio hanno validità sia sulla rete autobus sia sulla linea metropolitana. I titoli di viaggio devono essere acquistati a terra presso i rivenditori autorizzati o presso le biglietterie automatiche ovvero presso gli operatori telefonici abilitati. Il titolo di viaggio deve essere convalidato ed utilizzato secondo le disposizioni contenute nelle presenti condizioni. Il passeggero è tenuto a salire in vettura già munito di idoneo e valido titolo di viaggio. Il passeggero deve convalidarlo immediatamente ad ogni salita in autobus ovvero prima di accedere alle banchine di stazione della metropolitana, utilizzando l'apposita macchinetta validatrice, ed a conservarlo per tutta la durata del viaggio fino alla discesa dall'autobus e/o all'uscita dalle stazioni della metropolitana.

Nelle stazioni della metropolitana una linea rossa identifica la zona oltre la quale è necessario disporre del titolo di viaggio convalidato. Si precisa che, nel caso di utilizzo di altri mezzi di corrispondenza, il titolo di viaggio deve essere nuovamente convalidato. Il passeggero che omette di convalidare l'abbonamento o di riconvalidare il titolo di viaggio in caso di utilizzo di altri mezzi di corrispondenza è soggetto ad una penale pari ad € 5,00. Il biglietto può essere acquistato anche in vettura presso l'autista degli autobus, con denaro contante, secondo le modalità esposte sui bus.

Non è possibile l'acquisto sui treni della metropolitana. Il mancato funzionamento delle macchinette validatrici, o l'eventuale rifiuto del titolo di viaggio, ovvero anomalie di funzionamento, devono essere prontamente segnalate al conducente o al personale di servizio. I documenti di viaggio non sono cedibili dopo l'inizio del viaggio. La zona tariffaria cambia, di norma, alla prima fermata della zona corrispondente al cambio della tariffa. Il cambio di zona tariffaria è segnalato sia nell'indicazione del percorso alle fermate sia sulla palina della località del cambio.

Art. 7 - Biglietti e carnet

Il biglietto di corrispondenza ed il relativo carnet consentono di utilizzare il servizio per il tempo di validità indicato sul titolo di viaggio che inizia a decorrere dal momento della prima convalida. Detti titoli consentono il viaggio di una sola persona e devono essere convalidati alla salita in autobus o prima di accedere alle banchine delle stazioni della metropolitana. Nel caso si utilizzino altri mezzi di corrispondenza, nell'arco del tempo di validità del biglietto o del carnet, il titolo deve essere riconvalidato ad ogni salita.

Art. 8 - Abbonamenti (tessera elettronica)

La tessera elettronica è personale e il suo rilascio avviene dietro presentazione della documentazione necessaria. La tessera elettronica è di proprietà dell'ente gestore del servizio di trasporto e il rilascio avviene previo il versamento di una cauzione infruttifera, corrispondente al valore del costo di emissione, che verrà restituita alla riconsegna della stessa. Il costo di ri-emissione è interamente a carico dell'abbonato in caso di furto, perdita, danneggiamento, ecc., ad eccezione dei guasti dovuti al malfunzionamento della tessera elettronica. L'utilizzo improprio della card verrà perseguito nei termini di legge.

Art. 9 - Tessere di libera circolazione e abbonamenti integrati con altri vettori

I titolari di tessere di libera circolazione ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, ai sensi della normativa regionale, devono munirsi, a propria cura e spese, di apposita card che verrà rilasciata presso l'infopoint di via San Bartolomeo, 23. I titolari di abbonamenti o titoli di viaggio integrati con altri vettori sono tenuti ad abbinare il biglietto all'uopo consegnato ed a convalidarlo ad ogni salita in vettura o prima di accedere alle banchine delle stazioni della metropolitana.

Art. 10 - Verifica dei titoli di viaggio

I documenti di viaggio devono essere presentati, a richiesta, al personale e/o soggetti incaricati al controllo, ai sensi dell'art.46 L.R. 06/12. Il personale incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalle aziende di trasporto, può operare anche in abiti borghesi, è qualificato come incaricato di pubblico servizio e può contestare le violazioni redigendo un apposito verbale di accertamento.

Il contravventore alle condizioni di viaggio di cui al presente regolamento è tenuto a fornire le proprie generalità esibendo un valido documento d'identificazione, in mancanza del quale potrà fornirle a voce. Eventuali reati accertati dal personale di vigilanza (rifiuto a fornire generalità o fornire false generalità) saranno perseguiti secondo quanto previsto dalle leggi penali.

Art. 11 - Violazioni delle condizioni di viaggio

Il viaggiatore è considerato a tutti gli effetti privo di idoneo o valido titolo di viaggio quando:

- a) pur essendo in possesso del biglietto:
 - non abbia convalidato il biglietto come previsto;
 - presenti il biglietto con visibili segni di alterazione e contraffazione;
 - utilizzi il biglietto oltre il tempo di validità;
 - utilizzi il biglietto in una zona tariffaria diversa da quella prevista dal titolo di viaggio;
 - utilizzi un titolo di viaggio non più in uso;
- b) pur essendo in possesso ovvero titolare di una tessera elettronica:
 - utilizzi la tessera elettronica in una zona tariffaria diversa da quella prevista;
 - si dichiari titolare di una tessera elettronica ma non sia in grado di esibirla.
- c) pur essendo titolare di un abbonamento integrato:
 - sia in possesso di un abbonamento integrato (studenti o lavoratori) senza essere in possesso del biglietto magnetico;
 - sia in possesso del biglietto magnetico senza l'abbonamento comprovante la titolarità;
 - non abbia compilato il biglietto magnetico come previsto (dati anagrafici, numero di abbonamento, periodo di validità).
- d) pur essendo titolare di una tessera di libera circolazione o titolo equiparato:
 - non sia in grado di esibirlo.

Art. 12 - Sanzioni

Le sanzioni previste per chi viaggia senza un idoneo o valido titolo di viaggio sono le seguenti (L.R.06/12 art.46):

1) il passeggero sprovvisto di idoneo e valido titolo di viaggio è assoggettato alla sanzione amministrativa di importo pari a 100 volte il costo del biglietto di ordinario. Tale sanzione è ridotta ad un terzo (1/3) se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione. La sanzione, così determinata, è ulteriormente ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni; in caso di reiterazione della violazione entro tre anni la sanzione è raddoppiata;

2) qualora il passeggero sia sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, la sanzione sarà annullata dall'ente gestore se l'utente dimostra, entro 5 giorni dalla data della stessa, il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione, fatto salvo il pagamento delle spese amministrative. Tutti gli importi sopraindicati sono esposti in appositi avvisi.

Gli importi sono arrotondati all'Euro inferiore e, salvo il caso del pagamento diretto in vettura, sono maggiorati delle spese di procedimento. Avverso il provvedimento gli interessati possono, entro 30 giorni, far pervenire scritti difensivi e/o documenti (L.689/81 art.18) e possono richiedere di essere sentiti presso l'ente gestore. Trascorsi 60 giorni dalla violazione verrà emessa ordinanza - ingiunzione di pagamento a tariffa intera.

Nel caso di sanzioni elevate a carico di minori, la sanzione verrà notificata a carico di coloro che esercitano la potestà parentale. Se la sanzione non viene regolarizzata entro i 30 giorni successivi alla notifica dell'ingiunzione, l'ente gestore trasmetterà all'ente competente la pratica per l'iscrizione a ruolo ovvero a società di recupero crediti. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente dalle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato, nonché dal risarcimento del danno subito dall'azienda. L'ente gestore si riserva inoltre di denunciare all'autorità giudiziaria le irregolarità che rivestono carattere di frode.

Art. 13 - Trasporto di bambini

Il passeggero munito di biglietto o abbonamento ha facoltà di far viaggiare gratuitamente un bambino di altezza inferiore al metro, fatte salve le agevolazioni di maggior favore applicate in virtù della normativa vigente.

Art. 14 - Passeggini per bambini

Sugli autobus predisposti, sui quali è riportato apposito pittogramma, il passeggero può portare con sé un passeggino per bambino aperto. In tal caso il passeggino dovrà essere fatto salire a bordo dalla porta centrale ed essere posizionato nello spazio multifunzione che si trova di fronte alla porta centrale.

Sulla metropolitana il passeggino potrà salire a bordo da qualsiasi porta ed essere posizionato nello spazio multifunzione di fronte alla porta. Il bambino dovrà essere ancorato al passeggino tramite appositi sistemi di ritenuta e il passeggino stesso dovrà essere saldamente trattenuto dall'accompagnatore.

È vietato il trasporto di passeggini e carrozzine sulle scale mobili delle stazioni della metropolitana.

Art. 15 - Norme per il trasporto delle biciclette

Esclusivamente sulla linea metropolitana è consentito trasportare gratuitamente al seguito una sola bicicletta per ciascun utente.

Il trasporto delle biciclette è consentito senza limitazione di orario e senza arrecare intralcio agli altri utenti. In particolare, il personale di bordo potrà regolare il trasporto di biciclette qualora il loro numero e/o concentrazione possa compromettere o comunque creare disagio agli altri utenti, anche mediante distribuzione su più corse dei passeggeri con bicicletta. Il passeggero con bicicletta al seguito è personalmente responsabile per danni a persone e cose.

L'accesso alle banchine delle stazioni può avvenire utilizzando le scale fisse, con bicicletta in spalla oppure con gli ascensori ma dando precedenza agli utenti con difficoltà motorie. È vietato l'uso delle scale mobili anche con bicicletta a braccio.

È in ogni caso vietato accedere alle stazioni con biciclette sudice, percorrere gli ambienti della stazione montando in sella, appoggiare la bicicletta alle pareti o posteggiarla negli spazi pubblici.

Art. 16 - Trasporto di cose

Il passeggero può trasportare gratuitamente una sola valigia, pacco o collo a mano, purché di dimensioni non superiori, anche in un solo lato ai 50 cm. È consentito il trasporto al massimo di due colli a mano per passeggero. Non sono, in ogni caso, ammessi al trasporto gli oggetti ingombranti, sudici, o pericolosi fatte salve le seguenti eccezioni:

- passeggini per bambini: sono ammessi in vettura e trasportati gratuitamente;
- strumenti musicali: è concesso il trasporto gratuito di un solo strumento musicale portatile, anche se in un lato supera i 50 cm;
- sci: è concesso il trasporto di un solo paio di sci per passeggero;
- fucili da caccia: è concesso il trasporto di un fucile da caccia, purché scarico e contenuto nell'apposito fodero.

Art. 17 - Trasporto di animali

Il passeggero può portare con sé un solo animale domestico di piccola taglia. Qualora l'animale venga tenuto in braccio, il relativo trasporto è gratuito. Tutti i cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio (lunghezza max 1,5 m) e dotati di museruola a panierino. I gatti e gli altri animali domestici da compagnia (volatili, criceti, tartarughe, ecc.) possono essere trasportati solo in idonee gabbie/contentitori. Il Gestore non risponde di eventuali danni a persone o cose provocati dall'animale. I cani-guida per ciechi sono ammessi a viaggiare gratuitamente, senza alcuna limitazione.

Art. 18 - Videosorveglianza

Sui veicoli e nelle stazioni, per ragioni di sicurezza collettiva e di tutela del patrimonio aziendale, è installato un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso. Le immagini riprese sono trattate e conservate in conformità a quanto previsto alla vigente normativa sulla privacy. La visione delle registrazioni è consentita esclusivamente alle Autorità di Polizia e/o Giudiziaria che ne facciano richiesta ai sensi di legge. Nei casi previsti da specifici regolamenti aziendali la visione è consentita al personale incaricato.

Art. 19 - Osservazioni, reclami e informazioni

Per richiedere informazioni in merito al servizio di trasporto pubblico è possibile rivolgersi al servizio di Customer Care aziendale

- telefonando al numero **030 3061200**;
- scrivendo una e-mail a **customerare@bresciamobilita.it**;
- compilando il modulo disponibile online sul sito **www.bresciamobilita.it**.

Per inoltrare segnalazioni o reclami è possibile telefonare al numero **030 3061200**, scrivere una e-mail a **segnalazioni@bresciamobilita.it**, compilare il modulo scaricabile dal sito **www.bresciamobilita.it**, scrivere a **Brescia Mobilità, Customer Care, via Leonida Magnolini 3, 25135 Brescia**, inviare un fax al numero **030 3061004**.

Le autorizzazioni per riprese fotografiche/video e per manifestazioni in metropolitana possono essere richieste all'indirizzo **customerare@bresciamobilita.it** o tramite fax al numero **030 2358536**.

Brescia Trasporti SpA svolge trattamento dei dati personali al fine di espletare le operazioni necessarie alla stipulazione e alla gestione dell'abbonamento al servizio di trasporto e a tutte le attività necessarie per il costante miglioramento del servizio erogato, tra cui le attività statistiche di monitoraggio dell'utilizzo del trasporto pubblico. Tutti i dati raccolti sono strettamente funzionali alle finalità del trattamento sopra esposte.

Per le richieste di rimborso è attivo il nostro servizio di Customer Care. Per informazioni sulle modalità di erogazione dei rimborsi è possibile consultare la Carta della Mobilità disponibile sul sito www.bresciamobilita.it.